

non esaustiva la documentazione prodotta ex art.567 cpc dall'attuale reclamante in quanto i certificati sulle iscrizioni e trascrizioni non sono risalenti al ventennio anteriore alla trascrizione del sequestro conservativo, ma alla pubblicazione della sentenza esecutiva, in contrasto con la previsione dell'art.686 cpc.

In realtà, il Collegio osserva come quest'ultima norma s limiti espressamente ad indicare il momento del verificarsi del pignoramento, facendolo coincidere con quello della emissione della sentenza di condanna esecutiva, senza nulla dire circa il momento dal quale fare decorrere il periodo da documentare per la presentazione di valida istanza di vendita.

Come è noto, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare costituisce l'effetto automatico conseguente alla pubblicazione della sentenza di condanna esecutiva (vedasi, tra le tante, Cass. 2589/1988; 2890/1982).

Dunque, secondo la precisa indicazione del legislatore, è in tale momento che si ha il pignoramento immobiliare, dal quale conseguono gli effetti previsti dagli artt.2912 ss c.c.: effetti ovviamente che in quanto successivi rispetto a quelli previsti per il solo creditore sequestrante ex artt.2906 c.c., sono da questi diversi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Con specifico riferimento al momento dal quale deve farsi retroagire il periodo ventennale da coprire con la documentazione da depositare all'istanza di vendita ex art.567 cpc, si osserva che la stessa giurisprudenza costituzionale ha condiviso l'interpretazione propugnata dalla reclamante, avendo dichiarato (ord. 161/1998) manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.567, comma 2, c.p.c., nella parte in cui prevede che al ricorso per la vendita dell'immobile pignorato siano allegati i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile medesimo per il ventennio anteriore al pignoramento.

Limite temporale che ha il proprio fondamento normativo nella necessità di depositare - tra gli altri documenti - l'estratto storico del catasto (rd 8.12.1938, n.2153) dal quale emergono i passaggi del bene pignorato da un possessore all'altro, nonché l'esistenza di iscrizioni ipotecarie a carico di tali precedenti proprietari.

E poiché l'art.2847 c.c. indica in venti anni dalla sua iscrizione la conservazione ordinaria dell'effetto proprio

dell'ipoteca, salva rinnovazione, si desume che anche la certificazione richiesta debba essere limitata a tale ventennio.

Poiché, dunque, l'art.567, comma 2° cpc, chiede il deposito del certificato catastale, e, poiché quest'ultimo riguarda, ex art.2847 c.c., il ventennio anteriore alla iscrizione dell'ipoteca, ne consegue che anche i certificati delle trascrizioni ed iscrizioni devono, di norma, ricomprendersi in tale arco temporale.

Peraltro, l'art.567 cpc non esclude, in quanto non impone, il deposito della suddetta documentazione per un arco temporale di riferimento diverso, consentendo al G.E. di richiedere espressamente un diverso e più ampio periodo di riferimento.

Ma nel caso di specie, non risulta che il GE abbia disposto in tale senso, con la conseguenza che la documentazione depositata ed allegata all'istanza di vendita, riguardante il periodo di 22 anni anteriore al pignoramento, deve ritenersi sufficiente.

Dunque, non deve risalirsi all'epoca della trascrizione della misura cautelare (in tale senso anche la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale "Il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (art.686 C.p.c.) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Da ciò consegue che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - sia questa promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt.2913 e segg C.c., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento: in particolare, l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo è inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione."; sent. 3058/1976), ma a quella della sua trasformazione in pignoramento.

L'interpretazione che fa decorrere il ventennio dalla data della trascrizione del sequestro conservativo, dunque, è contraria sia al dettato normativo dell'art.686 cpc che indica quale momento di decorrenza del pignoramento quello della emissione della sentenza esecutiva di condanna; sia al dettato normativo dell'art.567, comma 2°, cpc, che richiedendo l'estratto storico catastale, la cui durata è ventennale, si limita a chiedere il deposito della documentazione dell'ultimo ventennio anteriore al

pignoramento.

È pur vero che l'estratto storico catastale ha la funzione di individuare chi risulta essere divenuto proprietario nel ventennio interessato, o risulti avere contratto ipoteca o altro vincolo patrimoniale: ma ciò al fine di provocarne l'intervento nel giudizio ai sensi degli artt.599-600 e dell'art.498 cpc, nonché di accertare - presuntivamente - la corrispondenza del soggetto esecutato con quello formalmente proprietario, non già al fine di individuare i soggetti divenuti proprietari con atto inefficace in quanto successivo alla trascrizione della misura cautelare.

È, quindi, evidente che l'interpretazione non condivisa determina l'allargamento del periodo di riscontro ex art.567 cpc non nell'interesse del creditore pignorante ed intervenuto, ma nell'interesse del solo creditore sequestrante, omettendo di considerare il momento processuale nel quale ci si trova: infatti, nel processo esecutivo non viene in considerazione il creditore sequestrante ma solo quello pignorante.

Inoltre, poiché il sequestro potrebbe risalire a diverso tempo addietro rispetto alla data del pignoramento, da un lato, renderebbe del tutto incerto il periodo di documentazione, a fronte della chiara previsione normativa; dall'altro lato, determinerebbe l'inutile dispendio di attività processuale, con riferimento agli eventuali atti anteriori al ricordato ventennio.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dal Fallimento PSG Prefabbricati San Giacomo srl, in persona del curatore fallimentare; per l'effetto, revoca l'ordinanza di estinzione del 20.11.2003, adottata nella procedura n.65/2002; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Tempio Pausania il 17.6.2004

Il Presidente

IL Giudice est.

A. G. Cavallo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*M.A.
2.2.04
R. Voli*

Depositato in Cancelleria

ca. n. 17614/2004

[Handwritten signature]

IV

*Con riserva su
fondo, intervento dell'ist.
del deposito di ogni dell'
[illegible]*